

Comune di Pogliano Milanese

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO

PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 29.11.2018

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Competenza in materia di riprese audio-video
- Art. 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche
- Art. 4 Informazione e Privacy
- Art. 5 Sicurezza delle banche dati e loro trattamenti
- Art. 6 Gestione dei disservizi
- Art. 7 Norme di rinvio
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

- 1. Il Comune di Pogliano Milanese, perseguendo le finalità di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
- 2. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva e radiofonica delle riunioni del Consiglio Comunale.
- 3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta *streaming* attraverso il sito istituzionale del Comune.
- 4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 – Competenza in materia di riprese audio-video

- 1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco.
- 2. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Art. 3 – Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

- 1. Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso ha il compito di:
 - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
 - sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta, ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
 - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento.
- 2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo *web*, effettuate direttamente dall'Ente, s'intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
- 3. I soggetti terzi, esterni all'Ente, che per motivi vari in ossequio al diritto di cronaca e/o informazione, vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno presentare apposita richiesta scritta, in cui dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese e della successiva trasmissione (web, diretta, differita, ecc.);
 - finalità perseguite;
 - dati anagrafici del responsabile del trattamento dei dati;
 - attestazione della presa visione del presente Regolamento e dichiarazione d'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso;
 - dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata direttamente al protocollo dell'Ente o inviata a mezzo email/PEC.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno due giorni prima dello svolgimento del Consiglio Comunale; per i soggetti, la cui attività di ripresa non si limita alla singola seduta, dovrà indicare il termine massimo per cui si chiede l'autorizzazione.

- 4. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Sindaco, il quale, pur avendo la facoltà di specificare eventuali indicazioni operative, dovrà in ogni caso pronunciarsi in forma scritta entro un termine ragionevole al fine di consentire l'esercizio del diritto alla ripresa.
 - L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.
 - Eventuale diniego alle operazioni di videoripresa dovrà essere motivato in forma scritta.
- 5. L'autorizzazione da parte del Sindaco comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy* ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
- 6. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive s'impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovrimpressione.
- 7. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà di conseguenza dal relativo diritto

Art. 4 – Informazione e Privacy

- 1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.
- 2. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare il pubblico e i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.
- 3. E' fatto divieto riprendere il pubblico, limitandosi ad inquadrare lo spazio (emiciclo) riservato al Consiglio Comunale.
- 4. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili; pertanto è fatto obbligo a tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese

audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono allo stato di salute, all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, alla vita e alle abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli "sensibili", vadano a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

5. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Sindaco, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

Art. 5 – Sicurezza delle banche dati e loro trattamenti

- 1. Le operazioni di registrazione audio/video saranno messe a disposizione dei cittadini "in diretta streaming" sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, mentre un file audio/video sarà reso disponibile "on-line" secondo la modalità "archivio".
- 2. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale saranno diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione.
- 3. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore del Comune di Pogliano Milanese, è individuato Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente regolamento.
- 4. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione ed aggiornamento della rete civica comunale è parimenti individuato quale Responsabile del trattamento dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.
- 5. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 6 – Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere, e non potranno essere in nessun caso interrotti, in presenza di un mal funzionamento o di rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

Art. 7 – Norme di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal garante della *Privacy* in materia di pubblicazione di dati della pubblica Amministrazione sul web.
- 2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 – Entrata in vigore

1.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della